

Alla **REGIONE ABRUZZO**

DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE

Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche

dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Amministrazione Provinciale di Chieti

protocollo@pec.provincia.chieti.it

A.U.S.L. n° 2 - Lanciano-Vasto-Chieti - Dipartimento
di Prevenzione

siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it

siesp.vasto@pec.asl2abruzzo.it

p.c. **MACPETS S.r.l.**

macpetssrl@pec.it

OGGETTO: **MACPETS S.r.l.** - Autorizzazione Regionale rilasciata con D.D. n° DPC026/166 del 20.07.2023 - Comunicazione di "Variante non sostanziale". Richiesta autorizzazione regionale alla modifica del layout dell'impianto. Codice SGRB AU-CH-41.

In riferimento a quanto in oggetto, ed a riscontro della nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche n. 325448/23 del 28/07/2023, trasmessa tramite PEC del 28/07/2023, acquisita al protocollo ARTA con il numero 34501/2023 del 29/07/2023, in cui viene richiesto di trasmettere le proprie determinazioni di competenza, si fa presente quanto segue:

- Preso atto della documentazione aziendale presentata dalla ditta MACPETS S.r.l. e pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208> contenente la cartella denominata "MACPETS Srl - VnS - alla DD n° DPC026-166 del 20 07 2023" con i file "MACPETS Srl - comunicazione modifica VnS - Copy" e "tav.7 planimetria dettagliata dell'impianto per la cremazione di animali di affezione";

- Rilevato che dall'esame della documentazione di cui sopra risulta:

a) che nella "Comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione unica" datata 26 Luglio 2023 è riportato che "... Tale variazione, di carattere prettamente urbanistico ...:

- non incide sulla potenzialità complessiva del progetto autorizzato (115 ton/anno)
- non introduce nuove fasi lavorative
- non apporta una variazione delle tipologie di rifiuti autorizzate allo smaltimento (CER 180104 – 180203)
- non comporta impatti significativi / negativi delle matrici ambientali d'interesse (emissioni in atmosfera) ...";

b) che nella "Relazione Tecnica - Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica DPC 026/166 del 20/07/2023" datata 26 luglio 2023, acclusa alla comunicazione di cui sopra, è riportato che:

b.1) "... tale modifica non incide sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato, né apporta una variazione delle quantità e delle tipologie di rifiuti autorizzati o delle tecnologie impiegate (forno crematorio mod. FIDO 550) ...";

b.2) "... L'unica variazione che sarà apportata riguarda una diversa ripartizione dell'area destinata allo svolgimento dell'attività di cremazione, ubicata nella terza porzione dell'opificio...";

b.3) "...Nell'ottica della modifica urbanistica richiesta, la Ditta non prevede una contestuale variazione della quantità di rifiuti (carcasse di animali d'affezione) che saranno avviati a smaltimento all'interno del forno crematorio FIDO 550. La potenzialità attualmente autorizzata in D10 resterà pertanto pari a 115 ton/anno. Non verranno altresì apportate variazioni alla quantità autorizzata per il deposito istantaneo dei rifiuti in ingresso al sito, pari a 0.5 ton, così come calcolata in funzione delle caratteristiche dimensionali della cella frigo da installare nella camera ante combustione dell'opificio (500 Kg) ...";

b.4) "... Non si prevede di modificare le fasi del processo di incenerimento né la tecnologia impiegata (forno crematorio mod. FIDO 550) ...";

b.5) per le matrici suolo e acque sotterranee: "... Non interverranno modifiche rispetto a quanto autorizzato...";

b.6) per gli scarichi idrici: "... Non interverranno modifiche nella gestione degli scarichi idrici rispetto a quanto già previsto dall'attuale autorizzazione unica...";

b.7) per le emissioni in atmosfera: "...Rispetto a quanto già previsto dall'attuale autorizzazione ambientale non interverranno modifiche nella gestione delle emissioni in



atmosfera... Il QRE datato 16/01/2023 allegato alla Determina DPC026/166 del 20/07/2023 (allegato b) non subirà alcuna modifica e s'intende pertanto confermato in tutte le sua parti...";

b.8) per i rifiuti: *"... In termini di produzione dei rifiuti, la modifica descritta non introduce alcuna variazione rispetto al processo autorizzato...";*

b.9) per le emissioni acustiche: *"... In termini di impatto acustico, non interverranno modifiche rispetto a quanto già autorizzato...";*

- Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. *"Norme in materia ambientale"*;

- Vista la L.R. n° 45/2007 *"Norme per la gestione integrata dei rifiuti"*;

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1192 del 04/12/2008 *"L.R. 19.12.2007, n. 45 commi 10, 11 e 12 'Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti'"*;

- Considerato che la L.R. n° 45/2007 *"Norme per la gestione integrata dei rifiuti"* all'art. 45 *"Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti"* al comma 10 stabilisce:

"...10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata; in particolare si applicano nel caso di:

a) modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;

b) variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;

c) variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 5%...";

- Dato che il Gestore dichiara: *"... che la variazione è di natura prettamente urbanistica e prevede una diversa redistribuzione delle aree, senza tuttavia andare a modificare le tecnologie impiegate (forno crematorio FIDO 550), né il processo di incenerimento autorizzato, né le quantità e le tipologie di rifiuti in ingresso all'opificio, ... che non si produrranno scarichi idrici e/o ulteriori emissioni in atmosfera e che non si avranno impatti sostanziali o significativi, in termini di tutela dell'ambiente e della salute umana, rispetto a quanto già esaminato ed autorizzato...";*

- Considerato che la L.R. n° 45/2007 *"Norme per la gestione integrata dei rifiuti"* all'art. 45 *"Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti"* al comma 12 stabilisce:



“... 12. Le varianti non sostanziali sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente, ... di tali varianti, comunque, viene data comunicazione alla Regione ovvero alla provincia prima della loro realizzazione; la Giunta regionale emana specifiche direttive in merito...”;

Si comunica che in merito alla richiesta di modifica del layout dell'impianto non si ravvisano attività di competenza di questa Agenzia in quanto la variazione risulta essere di natura prettamente urbanistica.

Il Collaboratore Tecnico Professionale

Dott.ssa Katja Morrone

I.F. Gestione Controlli Integrati

Il Collaboratore Tecnico Professionale

Dott. Chim. Massimo Di Gennaro

Distinti Saluti.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

Dott. Massimo Giusti

f.to digitalmente

